

BMR – BENCHMARKS REGULATION (Reg. UE 2016/1011)

***Procedure adottate dalla Banca in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento
per i contratti finanziari***

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – *Benchmarks Regulation*) in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento; ad esempio, nel caso di applicazione di tassi cd. indicizzati.

Per “**contratto finanziario**” si intendono contratti di credito destinati ai consumatori: finanziamenti di credito al consumo, aperture di credito in conto corrente (CCD – Dir.2008/48/UE) e credito immobiliare ai consumatori (MCD – Dir. 2014/17/UE). La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, è redatto il seguente **piano interno** per il caso di **cessazione** o **sostanziale variazione** di un **indice di riferimento** utilizzato per la parametrizzazione di un **contratto finanziario**. Si tratta, ad esempio, dei contratti di finanziamento a tasso indicizzato.

*

PROCEDURE INTERNE APPLICATE NELL'EVENTO DI SOSTANZIALE VARIAZIONE O CESSAZIONE DI INDICE DI RIFERIMENTO (PIANO DI AZIONE DELLA BANCA)

In caso di sostanziale variazione o cessazione della fornitura di un indice di riferimento utilizzato all'interno di contratti finanziari stipulati dalla Banca sono definite le seguenti procedure interne finalizzate all'individuazione e sostituzione con indice alternativo.

**Rilevazione dell'evento
variazione sostanziale o
cessazione indice**

Per “variazioni sostanziali” non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. “modifiche rilevanti” (“*material changes*”) della metodologia per la determinazione dell'indice.

Con cessazione si intende invece il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

<p>Individuazione dell'indice di riferimento alternativo</p>	<p>La scelta dell'indice di riferimento alternativo è effettuata, ove presente, in conformità con le tabelle riportate nell'allegato: l'indicazione preventiva degli indici alternativi o sostitutivi è presente dove sia stata <i>"possibile e opportun[a]"</i> la loro individuazione, effettuata dalle unità interne competenti sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno.</p> <p>In generale, anche nella scelta degli indici di riferimento alternativi, la Banca si attiene alle disposizioni della BMR in materia di uso degli indici di riferimento: <i>"Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36"</i> (art.29 BMR). L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. <i>"Registro degli amministratori e degli indici di riferimento"</i>, istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.</p> <p>La disciplina prevede che i fornitori determinino e pubblichino una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento.</p> <p>La scelta dell'indice alternativo di riferimento è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale.</p>
<p>Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo</p>	<p>L'indice sostitutivo è approvato dall'organo con funzioni di supervisione strategica.</p>
<p>Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento</p>	<p>La Banca comunica l'indice sostitutivo secondo le modalità di comunicazione indicate dal Cliente per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione indice, si trasmette al Cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo.</p>
<p>Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato</p>	<p>Ordinariamente, la sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.</p>



I contratti di finanziamento di credito destinati ai consumatori (MCD, CCD, CC...) sono integrati con **clausole di richiamo** ai presenti piani scritti.

Per quanto riguarda la comunicazione ai Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina BMR, è stata inviata comunicazione di rinvio alla consultazione del presente documento, messo a disposizione sul sito della Banca, in occasione dell'invio della documentazione di trasparenza ed estratti conto di fine anno (31/12/2018).

Il presente piano interno è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

Inoltre, in caso di cessazione o variazione sostanziale della fornitura degli indici, i loro emittenti, eventualmente su indicazione dell'autorità, possono pubblicare indicazioni suppletive per il calcolo in autonomia del parametro.

Il presente piano è oggetto di costante monitoraggio ed aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.

Alba, 2 aprile 2019

Allegato: tabella indici alternativi

TABELLA INDICI ALTERNATIVI

La seguente tabella riporta gli indici attualmente utilizzati dalla Banca per le operazioni di finanziamento destinate ai consumatori, in particolare

- aperture di credito in conto corrente
- aperture di credito ipotecarie in conto corrente
- finanziamenti di credito al consumo/credito ai consumatori (c.d. CCD)
- credito immobiliare ai consumatori (c.d. MCD)
- finanziamenti in divisa

Attuale indice di riferimento	Emittente / Amministratore Indice di riferimento attuale	Indice di riferimento sostitutivo	Emittente / Amministratore Indice di riferimento sostitutivo
Euribor 1 mese / 360	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee)	il Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema	Banca Centrale Europea (BCE)
Euribor 3 mesi / 360	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee)	il Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema	Banca Centrale Europea (BCE)
Euribor 6 mesi / 360	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee)	il Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema	Banca Centrale Europea (BCE)
Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema	Banca Centrale Europea (BCE)	Euribor 6 mesi / 360	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee)

Nei casi in cui nei contratti è utilizzato l'Euribor come indice di riferimento (scelto in quanto "tasso di mercato"), il tasso sostitutivo proposto (tasso BCE) risponde alla logica di utilizzare un tasso "politico" nell'ipotesi di fasi di turbolenza del mercato.

Viceversa, qualora sia contrattualizzato il tasso BCE, l'indice alternativo "Euribor" rappresenta un "tasso di mercato" rilevato puntualmente. L'Euribor rientra tra gli "indici critici" registrati al momento della redazione dei presenti piani.